



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro - Urbino

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DI INIZIATIVA PRIVATA**

Il giorno del mese di dell'anno in Fano (PU) via n., davanti a me sono comparsi i signori:

- GIANGOLINI ARCH. ADRIANO, nato a Pesaro (PU) il 06/11/1961, domiciliato per la carica presso la residenza municipale di Fano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Settore del Comune di Fano (con sede in Fano via San Francesco d'Assisi, Codice Fiscale 00127440410), in esecuzione della Deliberazione Consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto alla lettera "A";
- GILI IVANA nata a Fano il 03/06/1935 c.f. GLI VNI 35H43 D488R residente in Fano in via delle Tre Venezie n. 1, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- ADANTI MARIA LETIZIA, nata a Fano il 17/06/1973, c.f. DNT MLT 73H57 D488L residente a FANO via delle Tre Venezie n.1, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- ADANTI PAOLO, nato a Fano il 10/02/1967 c.f. DNT PLA 67B10 D488M residente in Fano in via Persiutti n. 9, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario ;
- ADANTI ROBERTO, nato a FANO il 19/09/1964 c.f. DNT RRT 64P19 D488F residente a Fano via del Domenichino n.22, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario ;
- ADANTI LEA GRAZIA, nata a Fano il 22/03/1932, c.f. DNT LRZ 32C62 D488M, residente in Fano Via Rinalducci n. 2, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- PASQUALUCCI FORESTIERI RINALDUCCI ALBERTO MARIA nato a Fano il 25/01/1972 c.f. PSQ LRT 72A25D488J residente in Fano Via Rinalducci n.14, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario ;
- PASQUALUCCI FORESTIERI RINALDUCCI MARIA CRISTINA nata a Fano il 24/01/2013, c.f. PSQMCR 61A64 D88C, residente in Fano Via Rinalducci n. 6, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- SANT'IRENE IMMOBILIARE, P.I 02236670416, con sede in Mondolfo (PU) in Via Sterpetine, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- SOLAZZI GIOVANNI, C.F. SLZ GNN70P17 D488, residente a Fano in Via Paleotta n.21, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario ;
- SOLAZZI CLARISSA C.F. SLZ CRS 73C47 D488D, residente in Fano Via Rossini n.13/a, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietaria ;
- SALADINI ANDREA nato a Roma il 30/8/1945, C.F. SLD NDR 45M30 H501T, residente a Trevignano Romano Via Poggio delle Ginestre n.70, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario;
- SALADINI FILIPPO nato a Udine il 12/9/1941, C.F. SLD FPP 41P12 L483D, residente a Roma Via Arenula n.41, il quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario;
- SALADINI MARIA CRISTINA nata a Roma il 22/9/1949, C.F. SLD MCR 49P62 H501M, residente a Roma Via Arenula n.1, la quale interviene nel presente atto in qualità di comproprietario;

comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante sono certo.

D'ora in avanti le parti saranno denominate come "Ditta Lottizzante".

PREMESSO

- che la Ditta Lottizzante è proprietaria dell'area sita nel territorio di questo Comune, contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio n. **26** mappali **57** parte, **1404,1445,1783,1784,1789,2129**, confinanti con Via della Paleotta, Via Nicolò da Fano, Solazzi ed altri;
- che possiede la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che la suddetta area nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Fano approvato con D.C.C. n. 34 del 19.02.2009 , risulta classificata come segue: art 40 C2 ZONE RESIDENZIALI DI RICUCITURA URBANA:
- ricompresa nel comparto unitario di attuazione di cui all'art. 90 delle NTA denominato ST2_P11 COMPARTO RESIDENZIALE PALEOTTA», della superficie di mq 13.549,00 ;

VISTO

- il progetto di piano di lottizzazione redatto dall' Arch. Roberti Giorgio secondo quanto disposto dall'art.8 della Legge 6 agosto 1967 n.765 e dalla Legge Regionale 5 agosto 1992 n.34 e s.m.i., presentato dalla Ditta Lottizzante in data prot. n. , costituito dai seguenti elaborati:

A 01	RELAZIONE	TECNICA
	*	
A 02	NTA	
	*	
A 03	PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO	
A 04	RILIEVO AREA DI LOTTIZZAZIONE	
A 04.1	CALCOLO ANALITICO AREA DI LOTTIZZAZIONE	
A 04.2	SOTTOSERVIZI	*
A 05	PLANIMETRIA GENERALE	*
A 05.1	PLANIMETRIA QUOTATA – OPERE DI URB. PRIMARIA - STRADE/PARCHEGGI	*
A 05.2	PLANIMETRIA QUOTATA – OPERE DI URB. PRIMARIA – VERDE	*
A 05.3a	TABELLA E CALCOLO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE	*
A 05.3b	SCHEMA DI FRAZIONAMENTO AREE PUBBLICHE	(°)
A 05.4	SUB COMPARTI FILI FISSI DISTANZE	
A 06	BLOCCHI EDILIZI – CALCOLO SUL	
A 06.1	BLOCCHI EDILIZI TIPOLOGIA A-1	
A 06.2	BLOCCHI EDILIZI TIPOLOGIA A-2	
A 06.3	BLOCCHI EDILIZI B-C	
A 07	RENDERING	
A 08	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
A 09.a	RELAZIONE GEOLOGICA	
A 09.b	REL.GEOL.RIUTILIZZO TERRE SCAVATE	(°)
A 09.c	REL. GEOL. TERRENI DI SOTTOFONDO A SEDE STRADALE E PARCHEGGI	(°)
A 10	SCHEMA CONVENZIONE	*
A 11	RELAZIONE AI SENSI DELL'ART 5 L.R.14	

A 12	RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	
A 13	RELAZIONE BOTANICO-VEGETAZIONALE E PROGETTO	(°)
A 14	PARCHEGGI PUBBLICI	*
B 01	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	*
B01.1	DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 D.P.R. 24.4.96 N° 503	
B 02.a	RETE VIARIA , PARCHEGGI E SEGNALETICA STRADALE	*
B 02.b	RETE VIARIA E PARCHEGGI-ALLARGAMENTO E/O COMPLETAMENTO VIABILITA' ESIST.	*
B 03.a	RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE	*
B 03.b	RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE	*
B 04	RETE ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO	*
B 05	RETE GAS METANO	*
B 06	RETE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	*
B 07	RETE TELEFONICA	*
B 08	SISTEMAZIONE AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI	*
B 09.1	RETE VIARIA , PARCHEGGI E SEGNALETICA STRADALE	*
B 09.2.a	RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE	*
B 09.2.b	RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE	*
B 09.3	RETE ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO	*
B 09.4	RETE DI GAS METANO	
B 09.5	RETE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	*
B 09.6	RETE TELEFONICA	
B 09.7	SISTEMAZIONI AREE VERDI	*
B10.1	RETE VIARIA , PARCHEGGI E SEGNALETICA STRADALE	*
B10.2.a	RETE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE	*
B10.2.b	RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE	*
B10.3	RETE ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO	*
B10.4	RETE DI GAS METANO	
B 10.5	RETE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	*
B 10.6	RETE TELEFONICA	
B 10.7	SISTEMAZIONI AREE VERDI	*
C 01	RELAZIONE SUI VINCOLI	

• **Modificato a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni**

(°) **Elaborato aggiuntivo.**

- che l'intervento relativo al piano di lottizzazione in questione è conforme all'attuale normativa urbanistica di questo Comune ed alla vigente normativa statale e regionale;
- che, in particolare, l'intervento non è in contrasto con il Piano Paesistico Ambientale, adottato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 197 del del 3.11.1989 e s.m.i.;
- che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dall' U.O.C. S.U.A.E. nella seduta del seduta n. del Verbale n.ro..... parere - che ai sensi della lettera b) del comma 13 dell'art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 per il quale "i

piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale” e del comma 5 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" che recita “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992, ; la Giunta comunale ha adottato il Piano di lottizzazione con Deliberazione n del, esecutiva ai sensi di Legge;

- l’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di lottizzazione, nelle forme di Legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni
(ovvero in presenza di osservazioni)
in seguito al quale sono pervenute n..... osservazioni;
- che la Giunta Comunale ha approvato definitivamente il Piano di lottizzazione con Deliberazione n..... del esecutiva ai sensi di Legge

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo necessario disciplinare i rapporti fra Comune e la Ditta Lottizzante in ordine alla realizzazione del piano di cui trattasi e rimanendo la Ditta lottizzante obbligata per sé, successori ed aventi causa, le costituite parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1 OBBLIGO GENERALE

1.L’attuazione del Piano di Lottizzazione avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e giusto il Piano di Lottizzazione che – sebbene non allegato – fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.La Ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse e contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

3.In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonea garanzia a sostituzione o integrazione.

ART.2 ATTUAZIONE DEL PIANO

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la ditta proprietaria e il Comune per l’attuazione delle previsioni del P.R.G. nell’area ubicata in Comune di Fano descritta nella scheda ST2_P11 – COMPARTO RESIDENZIALE PALEOTTA, comprensiva dei terreni di cui in premessa, che qui si abbiano per ripetuti ,relativamente alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione:

- viabilità, parcheggi pubblici e segnaletica

fognature acque bianche

fognature acque nere

pubblica illuminazione-rete enel

rete idrica

rete gas
rete Telecom
verde F1 e arredi.

Tale realizzazione di opere di urbanizzazione avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione.

2.Le opere di urbanizzazione dovranno essere attuate contemporaneamente alle costruzioni e in modo comunque tale da assicurare agli edifici ultimati ed alle attrezzature pubbliche la perfetta funzionalità di tutti i servizi previsti necessari ai fini della attestazione della loro agibilità.

3.I I permessi di costruire relativi alla edificazione privata potranno essere rilasciati solo dopo l'inizio delle opere di urbanizzazione in coerenza con il programma costruttivo di cui all'art. 10.

4.Le sanzioni a carico della Ditta lottizzante in caso di inosservanza delle destinazioni d'uso previste dal Piano di Lottizzazione saranno quelle previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i..

ART.3

DIMENSIONAMENTO AREE A STANDARD

Ai sensi del D.M. 1444/1968, della Legge Regionale n.34/1992 e delle N.T.A. del P.R.G. vigente (approvato con D.C.C. n34 del 19.02.2009) le aree a standard sono così quantificate:

- Superficie territoriale complessiva *	Mq	13.174,23*
- Superficie Fondiaria	Mq	3.996,00
- SUL max realizzabile *	Mq	1.976,13*
- Abitanti insediabili (SUL/25) ai sensi del D.M. 1444/1968 e L.R.n°34/1992	N°	79
AREE A STANDARD RICHIESTE (ab.x21mq)	tot Mq	1.659,00
AREE A STANDARD PREVISTE IN PROGETTO abx113,50	tot Mq	8.966,73
di cui parcheggi pubblici	Mq	1.604,18
VERDE PUBBLICO F1	Mq	5.951,95
AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI VIARIE RICHIESTE DAL PRG	Mq	911,00
AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI VIARIE PREVISTE DAL PIANO	Mq	543,33*
AREE F4 (è previsto l'uso pubblico definito dall'art. 11,1bis della presente convenzione)	Mq	211,50

NOTA

* **la superficie territoriale e la conseguente SUL max realizzabile risultano inferiori** a quelle indicate nella relativa scheda di PRG per una diversa perimetrazione dell'area di comparto concordata tra Amministrazione Comunale e lottizzanti, a seguito dello stralcio di quota parte di Via Nicolò da Fano già oggetto di precedente convenzione per opere a scomputo. Da ciò ne consegue anche una minore superficie della sede viaria rispetto a quella prevista dal PRG

ART.4

OPERE DI URBANIZZAZIONE

1.La Ditta lottizzante, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo di cui all'articolo 2 comma 1 e meglio descritte nel progetto esecutivo presentato dalla Ditta Lottizzante stessa e corredato dai pareri dei vari Uffici Comunali, Servizi ed Enti ognuno per la parte di relativa competenza, previo rilascio del permesso di Costruire.

2.La Ditta lottizzante si obbliga a versare gli oneri di urbanizzazione eccedenti l'ammontare degli scomputi ammessi, nonché il contributo per il costo di costruzione e i Diritti di Segreteria Comunale pari a € 516,00.

ART.5
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1.La Ditta lottizzante, in relazione al disposto dei paragrafi 1 e 2, quinto comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n.ro 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna - per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo - a sostenere l'onere economico complessivo del costo di realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- Viabilità, parcheggi pubblici e segnaletica	€.	258.018,20
- Fognature acque bianche	€.	54.642,61
- Fognature acque nere	€.	8.416,24
- Pubblica illuminazione- Rete Enel	€.	53.776,85
- Rete idrica	€	25.730,83
- Rete gas	€	2.379,89
- Rete Telecom	€	4.885,16
- Verde pubblico		50.138,96
TOTALE	€	457.988,74

2.L'assunzione del suddetto onere di urbanizzazione avverrà - ai sensi dell'art. 33 della L.R. 5 agosto 1992 n.ro 34 - a scomputo del contributo prescritto dall' art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 N° 380 relativo agli oneri di urbanizzazione primaria.

ART.6
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

NON SONO PREVISTE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ART.7
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

1. Le parti danno atto che, alla data odierna, il contributo tabellare degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art.16 punto 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art.72 della L.R. 34/1992 e loro successive modifiche e integrazioni, viene calcolato in via presuntiva sulla base degli usi previsti e delle volumetrie massime edificabili ammesse dal Piano di lottizzazione approvato ed ammontano rispettivamente a :

- URBANIZZAZIONI PRIMARIE
- fabbricato residenziale
- (€/mc 19,67 x mc 8.074,37) = € 158.822,97

- URBANIZZAZIONI SECONDARIE
- fabbricato residenziale
- (€/mc 18,24x mc 8.074,37)=€ 147.276,58

2. Si precisa inoltre che:

- i progetti delle opere di urbanizzazione sono esecutivi ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera c) della L.R. 34/1992 e dell'art.93 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e loro successive modifiche e integrazioni, redatti da professionisti abilitati incaricati dalla Ditta lottizzante la quale dichiara di aver preventivamente nominato il Coordinatore della Progettazione ai sensi della vigente normativa;
- i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione hanno ottenuti pareri favorevoli dagli enti e uffici come riportato in delibera;
- i progetti delle opere di urbanizzazione sono stati approvati dalla Giunta Comunale con D.C.C. n..... del.....;

- l'importo delle opere complessive a scomputo risulta maggiore dei valori stimati sulla scorta del progetto costituente parte integrante e sostanziale degli elaborati del Piano di lottizzazione approvato definitivamente con delibera n. del.....;

3.L'ammontare della quota del contributo di cui all'art.16 comma 2 (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) del D.P.R. n.380/2001 verrà determinata all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire relativi agli interventi edilizi previsti dal Piano di lottizzazione.

4.Il pagamento dell'eventuale quota di contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art.16 punto 2 del D.P.R. 380/2001, derivante dalla differenza tra il costo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo e l'importo dei relativi oneri tabellari di urbanizzazione, avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e vigenti al rilascio dei singoli permessi di costruire.

5.Il pagamento del contributo di cui all'art.16 comma 3 del D.P.R. n.380/2001, relativo al costo di costruzione, avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e vigenti al rilascio dei singoli permessi di costruire.

6.Ai versamenti degli importi degli oneri non scomputabili si applicano le modalità di riscossione e rateizzazione in vigore.

7.Quando il costo delle opere realizzate risulti a consuntivo, inferiore agli importi convenzionati ed inferiori agli oneri tabellari dovuti per gli interventi edilizi corrispondenti, la Ditta lottizzante si impegna a versare l'eventuale conguaglio al Comune di Fano in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di collaudo definitivo delle opere e comunque prima della presa in consegna delle opere.

ART.8

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. L'esecuzione diretta da parte della Ditta Lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.16 comma 7 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire.

2. Le Ditte lottizzanti si obbligano altresì, per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione alla presentazione della seguente documentazione:

a) richiesta di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore al valore di soglia Comunitaria a scomputo degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 380/2001;

3. Eventuali sostituzioni delle ditte esecutrici nel corso dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del Procedimento del Comune di Fano di cui al successivo articolo.

ART.9

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione non potranno essere iniziati fino a che per gli stessi non sia stata rilasciato il relativo permesso di costruire.

2. Le opere di urbanizzazione previste nella presente convenzione, sono opere pubbliche e pertanto dovranno essere eseguite a regola d'arte, in modo da garantire agibilità e sicurezza al traffico, accessibilità ai portatori di handicap, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione dei servizi pubblici in apposita sede, il tutto in conformità del precedente articolo 4.

3. La direzione e la contabilità dei lavori vengono affidate all'Arch. Giorgio Roberti e l'onere per tutte le sue competenze sarà a totale carico della Ditta Lottizzante.

4. La Ditta Lottizzante, con onere a suo carico, si impegna a designare, prima dell'affidamento dei lavori:

- il Responsabile dei lavori così come definito dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs 81 del 19/04/2008;
- il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 comma 3 del D.Lgs 81/2008;
- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 commi 3 e 4 del D.Lgs 81/2008;

5.Nel caso che la Ditta Lottizzante intendesse avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, dovrà preventivamente verificarne l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 81/2008.

6.Tutte le imprese esecutrici dei lavori durante l'esecuzione delle opere dovranno osservare le misure generali di tutela degli artt. 95 e 96 del D.Lgs 81/2008;

7.La Ditta Lottizzante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 81/2008 a:

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché coordinare gli interventi degli art. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), art. 95 (misure generali di tutela) e art. 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti);
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;

8.La Ditta Lottizzante è tenuta a mettere a disposizione dei coordinatori e della direzione lavori appositi spazi per il mantenimento in cantiere di tutta la documentazione di cantiere da tenersi a disposizione degli organi di vigilanza e della committenza.

9.Il Coordinatore per la progettazione dei lavori è tenuto alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

10.Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) è tenuto alle verifiche ed adempimenti di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008.

11.L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, che è fissato entro (uno) 1 anno dal rilascio del relativo permesso di costruire, dovrà essere comunicato con specifico verbale redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla data di esso decorre il termine per il completamento delle opere.

12.Ove nella esecuzione degli scavi si incontrassero manufatti preesistenti per pubblici servizi, dovrà usarsi cautela per non danneggiarli e dovrà esserne data contemporanea comunicazione scritta al Comune per i provvedimenti del caso. Tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche, nel caso di rinvenimento di reperti di pregio artistico o storico o di opere o di oggetti di interesse archeologico o paleontologico.

13.Nessuna variante, quantitativa e qualitativa potrà essere attuata se non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune con ordini di servizio per le modifiche che rientrano nella discrezionalità del Direttore dei Lavori e tramite variazioni della presente convenzione in ordine a modifiche sostanziali degli impegni in essere.

14.L'ultimazione dei lavori deve risultare da specifico verbale redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e comunicato all'Ufficio Urbanistica e dalla data di esso decorre il termine per il collaudo definitivo.

15.Il direttore dei lavori, nelle fasi salienti dei medesimi e sempre prima di procedere alla chiusura degli scavi, dovrà richiedere preventivamente un sopralluogo all'Ufficio Tecnico Comunale e agli Uffici ASET che consenta a questi ultimi di effettuare gli opportuni controlli.

16.Il Direttore dei Lavori redigerà i verbali di inizio, fine lavori, conto finale, certificato di regolare esecuzione e curerà la tenuta dei libri contabili che saranno trasmessi all'Ufficio Urbanistica il quale provvederà alla regolarizzazione contabile.

17.Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e gli Uffici ASET.

18.Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate secondo le prescrizioni del progetto approvato o secondo le regole d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale ordinerà alla Ditta Lottizzante i provvedimenti atti e necessari ad eliminare le irregolarità salvo il riconoscimento dei danni eventuali.

19.La Ditta lottizzante non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale.

20.Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata o accettata per iscritto dal Comune di Fano.

21.La vigilanza in corso d'opera delle opere di urbanizzazione compete al Direttore dei Lavori che potrà disporre l'eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto ai progetti esecutivi autorizzati dal Comune.

22. Si ricorda il rispetto, in sede attuativa dell'intervento, dell'applicazione dell'art. 13 "Recupero e riutilizzo d'inerti da attività private diverse dalle demolizioni" del vigente P.P.A.E. (Programma Provinciale delle Attività Estrattive).

23. Al fine di perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso, gli apparecchi e la rete di pubblica illuminazione che verrà realizzata all'interno del piano di lottizzazione in oggetto, dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2002.

ART.10 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il termine per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione interne al comparto è stabilito in 5 (cinque) anni, in ogni caso tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione del Permesso di Costruire, relativi agli interventi previsti dal piano di lottizzazione, almeno per il tratto al servizio del singolo intervento con la sola esclusione delle opere di finitura che potrebbero danneggiarsi e cioè: tappeto d'asfalto, pavimentazione marciapiedi, pali di illuminazione, alberi e piantumazioni varie.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva eventuale proroga o rinnovo motivato del Permesso di Costruire per il completamento delle opere, qualora le opere siano realizzate solo in parte, la presente convenzione si intende decaduta e l'atto risolto in pieno diritto. Il Comune tuttavia, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di procedere all'esecuzione delle opere. In tal caso, il Comune si rivarrà delle spese sostenute e per il recupero delle stesse è senz'altro autorizzato dalla Ditta lottizzante ad avvalersi nei suoi confronti della procedura prevista dalle norme vigenti.

2. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione del Permesso di Costruire, relativi agli interventi previsti dal piano di lottizzazione, almeno per il solo tratto al servizio del singolo intervento con la sola esclusione delle opere di finitura che potrebbero danneggiarsi e cioè :tappeto d'asfalto, pavimentazioni, marciapiedi, pali di illuminazione, alberi e piantumazioni varie.

3. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità nella stessa percentuale con l'avanzamento della costruzione dell'edificio, ed in modo tale da assicurare sempre i servizi all'edificio costruito

4. La realizzazione dei conglomerati bituminosi previsti per le strade ed i parcheggi, dovrà avvenire – fatti salvi i termini di cui al successivo comma – dopo che le strade ed i parcheggi siano stati aperti al traffico per un congruo periodo di tempo e sempre dopo che l'intervento edilizio sia stato edificato – in termini di superficie utile lorda – per almeno due terzi, e naturalmente sempre dopo l'avvenuta costruzione di tutti gli impianti ed i servizi interrati.

5. Eventuali proroghe dei termini potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, solo se il ritardo è dovuto a comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della Ditta Lottizzante.

6. Si precisa, comunque, che fino al momento in cui non saranno realizzate le opere di urbanizzazione il Comune di Fano, ai sensi della normativa vigente in merito, potrà rilasciare il certificato di agibilità degli edifici solo se queste ultime riguardano alloggi già serviti dalle opere stesse.

7. La responsabilità di eventuali danni prodotti al patrimonio stradale esistente di accesso alla lottizzazione, provocati dal transito dei mezzi dell'impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione e dal transito dei mezzi delle imprese operanti nei vari lotti, è a carico rispettivamente della Ditta Lottizzante e degli acquirenti dei lotti previsti dal Piano di Lottizzazione. Il rilascio del certificato di agibilità per ciascun lotto, sarà condizionato all'avvenuta riparazione dei danni prodotti nella strada a servizio del lotto sopraccitato.

ART.11 CESSIONE DELLE AREE E CONFERIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La Ditta lottizzante cede gratuitamente, al Comune di Fano che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, le aree site in Comune di Fano, in parte già citate in premessa, distinte al catasto del suddetto Comune al foglio 26 con le particelledella superficie catastale

complessiva di mq, reddito dominicale di euro ed agrario di euro e che previo esame ed approvazione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera "B",

1.bis. Con la presente convenzione si stabilisce che per l'area F4 di verde privato destinata alle vasche ed apparati dell'impianto di laminazione, di metri quadri 211,50 ricompresa nelle particelle, dovrà essere garantito l'uso pubblico del sovrastante prato pensile. Inoltre la Ditta Lottizzante garantirà oltre alla manutenzione dell'impianto di laminazione anche la manutenzione dell'area sovrastante ai sensi di successivo art.21.

L'istituzione del vincolo ad uso pubblico dovrà essere trascritto.

2. La Ditta Lottizzante garantisce la piena proprietà delle aree cedute e la libertà da vincolo, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

3. La presente cessione viene fatta ed accettata nello stato e condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili ceduti attualmente si trovano, con tutti e singoli annessi e connessi, accessi e recessi, azioni e ragioni, diritti, usi e servitù attive e passive, e così come si possiede e si ha dalla parte cedente diritto di possedere e godere, ed in particolare con la servitù di attraversamento degli impianti tecnologici (elettrdotto, gasdotto. Acquedotto e degli altri servizi).

4. in conseguenza della presente cessione la proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Ditta Lottizzante appartiene automaticamente al comune. La Ditta Lottizzante rimane comunque nella detenzione di dette aree al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione con obbligo a suo carico di conservazione e manutenzione.

Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dalla Ditta Lottizzante appartengono automaticamente in forma gratuita al Comune. La Ditta Lottizzante rimane comunque nella detenzione di dette aree al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione con obbligo a suo carico di conservazione e manutenzione.

Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dalla Ditta Lottizzante saranno prese in carico dal Comune all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere stesse.

5. Ai fini fiscali dichiarano le parti che il valore dei terreni come sopra ceduti ascende ad euro 100(cento).

Ogni spesa inerente e conseguente all'atto di cessione delle aree per le opere di urbanizzazione è a totale carico della Ditta Lottizzante.

Ai fini fiscali dichiarano le parti, che trattasi di acquisto da parte di Ente Pubblico e territoriale e richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di legge per l'acquisizione degli immobili destinati a pubblica utilità.

6. La Ditta Lottizzante si obbliga per sé, successori ed aventi causa ad includere nei rogiti di vendita, le servitù perpetue ed inamovibili, a favore di Aziende ed Enti relativamente ad elettrdotto, gasdotto, acquedotti ed altri servizi, che interessano il comparto come opere di urbanizzazione primaria.

8. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorchè già cedute formalmente al Comune (o già asservite ad uso pubblico) resta a carico della Ditta Lottizzante sino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione finale.

9. La Ditta Lottizzante si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a concedere gratuitamente – al Comune e agli altri Enti svolgenti servizi di interesse collettivo – il passaggio, sulle aree destinate ad opere di urbanizzazione, con opere e servizi riguardanti il suolo, sottosuolo e lo spazio aereo corrispondente anche prima che sia intervenuta la presa di possesso delle opere stesse da parte del Comune ed il trasferimento di proprietà delle aree ed opere stesse.

La Ditta Lottizzante, in conformità al disposto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Fano in data....., che in originale, si allega al presente atto alla lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale e mi dichiarano che alla data del rilascio del suddetto certificato fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono il terreno in contratto.

ART.12 ONERI DIVERSI

- 1.Fanno carico alla Ditta lottizzante la realizzazione e i costi di manutenzione delle opere fino alla data della presa in consegna delle opere stesse da parte del Comune. Le eventuali spese per l'alimentazione elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione.
- 2.Fanno altresì carico alla Ditta lottizzante gli oneri derivanti dalla costituzione delle fidejussioni a garanzia del Comune e le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.
- 3.La ditta lottizzante è responsabile civilmente e penalmente delle opere realizzate a scomputo fino alla presa in consegna delle stesse da parte del Comune.
- 4.La ditta lottizzante è inoltre responsabile dei vizi e dei difetti delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri ai sensi degli artt.1667, 1668, 1669 del codice Civile.

ART. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

- 1.I lavori, relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, saranno valutati a corpo e/o a misura in relazione ai costi unitari del prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche integrati dal prezzario in uso presso Aset Servizi s.p.a. per quanto riguarda le opere di urbanizzazione di competenza di quest'ultima.
- 2.La contabilità finale verrà compilata dalla Direzione Lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e dovrà risultare da apposito certificato.
- 3.Qualora l'ammontare dei lavori eseguiti risultasse inferiore ai contributi di concessione da corrispondere - ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 - al Comune, la Ditta lottizzante dovrà immediatamente provvedere al versamento delle somme a conguaglio.

ART. 14 COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 216 comma 16 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione da redigere a cura del Direttore dei Lavori.
- 2.Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione, il direttore dei Lavori dovrà inoltrare al Comune tutta la documentazione tecnico contabile al fine dei successivi collaudi tecnici-amministrativi, redatta secondo le norme vigenti per gli appalti pubblici.
- 3.Entro i successivi sei mesi verranno eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli Uffici ASET - o da un tecnico all'uopo incaricato dal Comune di Fano - gli opportuni accertamenti e verifiche sulla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione e i relativi riscontri contabili ed entro tale data dovranno avvenire i collaudi finali di tutte le opere di urbanizzazione.
- 4.Con l'approvazione da parte del Comune e degli Uffici ASET del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà la presa in consegna delle stesse.
- 5.Con la presa in consegna delle opere verrà trasferito a carico del Comune di Fano anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in questione, fatto salvo quanto stabilito agli articoli 12 e 21, onere che, quindi, è a carico della Ditta lottizzante - e dei suoi aventi diritto a qualsiasi titolo - fino a che non avvenga il suindicato trasferimento.

ART. 15 PROGRAMMA DI EDIFICAZIONE

- 1.Il programma di edificazione prevede e stabilisce quanto segue:
 - realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - realizzazione del fabbricato.

ART. 16

GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DOVUTE

1. A garanzia degli impegni ed obblighi assunti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la Ditta lottizzante costituisce - in sede di stipula della presente convenzione - idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune di Fano, rilasciata in data odierna dacon sede in, con scadenza al.....(.....).....(.....) e dell'importo di Euro (.....), corrispondente al 100% (cento per cento) del costo presunto delle opere di urbanizzazione aumentato del 10% (dieci per cento).Copia della fideiussione si allega al presente atto sotto la lettera "D" , per formare parte integrante e sostanziale.

2. La fideiussione deve contenere le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del cod. civile;
- impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria Comunale a prima e semplice richiesta scritta del Comune entro trenta giorni dalla richiesta medesima;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del cod.civile;
- la ditta lottizzante per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare al fidejussore:
 - o l'originale della polizza restituito dal Comune con annotazione di svincolo (oppure)
 - o una dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;
- competenza esclusiva del Foro di Pesaro per eventuali controversie tra Ente garantito e Società di assicurazione o Istituto Bancario.

3. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privato rum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcune riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della Ditta Lottizzante, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo di applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

4. I comparenti convengono che costituisce grave inadempienza anche il mancato rispetto dei tempi di inizio dei lavori, le eventuali sospensioni ingiustificate, non previste dal programma dei lavori, eventualmente aggiornato in occasione del verbale di inizio dei lavori, l'espletamento delle procedure di gara ai sensi delle normative vigenti.

5. La ditta Lottizzante si obbliga ad integrare il valore della fideiussione medesima, qualora venisse utilizzata a seguito di inadempienza, in tal caso la fideiussione va integrata entro sessanta (60) giorni dalla richiesta del Comune.

6. Il deposito cauzionale sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT relativi al costo di un fabbricato residenziale.

7. La firma della fidejussione deve essere debitamente autenticata da Notaio che attesti i poteri di rappresentare la Banca o L'Assicurazione da parte del fideiussore.

8. L'importo di detto deposito cauzionale potrà essere ridotto in corso d'opera, a richiesta della Ditta Lottizzante fino al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare delle opere eseguite, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e il Comune ne abbia approvato il Certificato di regolare esecuzione, anche parziale delle opere.

9. La polizza sarà comunque totalmente svincolata solo a seguito dell'approvazione del collaudo prescritto dal precedente articolo 14.

ART. 17

INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza ad una o più clausole della presente convenzione da parte della Ditta lottizzante, il Comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio di qualsiasi permesso di costruire, DIA e il certificato di agibilità.

2. Qualora la Ditta lottizzante non provveda al pagamento degli oneri relativi e/o non realizzi gli insediamenti edilizi nei termini e secondo le modalità prescritte dal Piano Attuativo e dalla presente convenzione, il Dirigente - oltre a non rilasciare il certificato di agibilità relative alle costruzioni, ed ad applicare gli altri provvedimenti consequenziali per legge - promuoverà da parte del Consiglio, dopo una proroga di sei mesi per comprovati e validi motivi, la decadenza della presente convenzione.

3. Nei casi di cui al punto 2 del presente articolo il Comune di Fano acquisirà le eventuali opere di urbanizzazione già eseguite, nonché gli eventuali oneri già versati. Inoltre le opere di urbanizzazione non ancora eseguite verranno realizzate di ufficio dal Comune di Fano a carico della Ditta Lottizzante, utilizzando in parte o in tutto la cauzione di cui al precedente art. 17.

4. In caso di mancata esecuzione nei termini prescritti - o di esecuzione difforme dalle prescritte specifiche approvate - delle opere di urbanizzazione, il Comune - oltre a quanto indicato nel precedente comma 1 - provvederà all'esecuzione di ufficio delle opere e dei lavori non attuati, addebitando alla Ditta Lottizzante inadempiente le relative spese. A rimborso effettuato, l'eventuale provvedimento di sospensione sarà revocato.

5. L'esecuzione d'ufficio di cui ai commi precedenti avverrà previa diffida alla Ditta Lottizzante esecutrice e dopo che la stessa - nei termini prescritti dal provvedimento suddetto - non abbia aderito alle disposizioni impartite.

6. In ogni caso - per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione e, in particolare, per quella prevista nel precedente comma - la Ditta Lottizzante autorizza il Comune di Fano a disporre della cauzione di cui al precedente art. 17 nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i prelievi ed i pagamenti che il Comune dovrà fare.

7. Rimane inoltre impregiudicata l'eventuale azione del Comune per il risarcimento dei danni.

ART. 18 ALIENAZIONE DEI LOTTI

1. Qualora la Ditta lottizzante proceda all'alienazione dei lotti interessati dal Piano, dovrà trasmettere in tutto o in parte agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano medesimo.

2. In caso diverso ed in caso di trasferimento solo parziale degli oneri suddetti, la Ditta lottizzante ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli oneri non trasferiti agli acquirenti.

3. Essi inoltre dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle costruzioni e le destinazioni d'uso degli edifici o parte di essi se non previa autorizzazione del Comune.

4. La Ditta lottizzante si impegna, inoltre, a inserire negli atti di trasferimento di proprietà dei lotti agli acquirenti la seguente clausola:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni riportate nella convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area, stipulata con il Comune di Fano in data con atto del notaio di e registrata a Fano il al n.ro Vol., accettandone i conseguenti effetti formali e sostanziali

In particolare con la firma del presente atto accetta espressamente e senza alcuna riserva:

* l'art. 20 della convenzione sopraccitata che stabilisce l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico F1 ed F4, interne al Piano di Lottizzazione in questione, a completo carico dei proprietari delle unità immobiliari, nello stesso realizzate, ognuno in quota parte proporzionale ai millesimi della propria proprietà immobiliare;

* l'art. 21 della convenzione sopraccitata che stabilisce l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree private condominiali, interne al Piano di Lottizzazione in questione, a completo carico dei proprietari delle unità immobiliari, nello stesso realizzate, ognuno in quota parte proporzionale ai millesimi della propria proprietà degli immobili

l'art. 10 comma 7 della convenzione che stabilisce l'onere della riparazione dei danni al patrimonio stradale esistente, a carico della Ditta Lottizzante e degli acquirenti dei lotti previsti dal Piano di Lottizzazione.

In particolare, inoltre, si dà atto che il certificato di agibilità per ciascun lotto non saranno rilasciati fino a quando le costruzioni, cui si riferisce il presente atto, non sarà servite di regolare strada di

accesso e di parcheggi, di impianto di fognatura, rete idrica, di energia elettrica, di illuminazione stradale .

ART. 19

MANUTENZIONE DELLE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La manutenzione delle aree delle opere di urbanizzazione e degli impianti sarà a carico della Ditta lottizzante, successori e aventi causa e cesserà, fatto salvo il successivo articolo, solo dopo il riconoscimento di regolare esecuzione del lavoro mediante verbale di collaudo, anche se i terreni risultano col presente atto, trasferiti in proprietà al Comune.

ART. 20

MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE AD USO PUBBLICO

1. La gestione delle aree in questione interne al comparto in questione e destinate dallo stesso a verde pubblico come meglio individuate nella tavola A.05.2 PLANIMETRIA VERDE, è a completo carico, secondo le quote di proprietà millesimale che verranno predisposte dalla Ditta Lottizzante, di tutti i proprietari delle unità immobiliari realizzate nel comparto suddetto che quindi debbono assolvere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria "secondo il piano di manutenzione allegato agli atti di alienazione di cui all'art. 18.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria suddetta delle aree a verde pubblico consiste in:

a) sfalcio dell'erba, eventuale ripristino del manto erboso nelle parti deteriorate annaffiatura e concimatura periodica dello stesso; potatura delle siepi, spollonatura di alberi e arbusti, potatura di allevamento di di alberi e arbusti; spalcatura e potatura di rimonda di alberi e arbusti, irrigazioni, controllo periodico ed eliminazione dei tutori ad avvenuto attecchimenti;

b) messa a dimora di nuove essenze arboree, arbustive floristiche in sostituzione di quelle deteriorate anche su richiesta dei competenti uffici comunali;

c) sostenimento della spesa dell'acqua e dell'energia elettrica necessaria all'assolvimento degli obblighi di cui ai punti precedenti.

Per sistemazione a prato si intende la realizzazione dei seguenti interventi: aratura, vangatura e fresatura del terreno con relativa ripulitura da materiali terzi (inerti, sassi, sassi, erbe infestanti e quant'altro), diserbo, presemina concimazione formazione di prato con semina di miscugli idonei con graminacee, eventuale rullatura post-semina.

In difetto dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, provvederà il Comune che però addebiterà agli interessati le spese sostenute, rivalendosi nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Risulta a carico della Ditta Lottizzante e di tutti i proprietari delle unità immobiliari realizzate nel comparto suddetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di arredo e gioco con la precisazione che qualsiasi intervento che comporti sostituzioni di parti venga certificato come eseguito nel rispetto delle norme vigenti EN 1176:2008 e EN 1178:2008

ART. 21

AREE PRIVATE CONDOMINIALI

1. La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare – a sua completa cura e spese - tutte le opere relative alle aree private condominiali, così come individuate nelle tavole del progetto, nonché l'area individuata come F4 verde Privato, di cui all'art. 11 contenente al disotto le vasche dell'impianto di laminazione ed i relativi impianti tecnologici

2. Qualora la Ditta Lottizzante proceda all'alienazione dei lotti interessati dal Piano, dovrà trasmettere in tutto in parte agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui al comma precedente.

ART. 22

VALIDITA' DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. La validità del Piano di Lottizzazione, relativo alla presente convenzione, viene fissata in anni 10 (dieci), decorrenti dalla data della stipula del presente atto.
2. Pertanto – entro tale termine – la superficie utile complessiva di progetto, così come indicata negli elaborati e nelle NTA del Piano di Lottizzazione di cui al precedente art. 4, dovrà essere totalmente concessa, restando inteso che – per un'eventuale superficie che non avesse ottenuto entro il termine suddetto, il permesso di costruire o per la quale non sia stata depositata la DIA – alla Ditta Lottizzante non sarà concesso alcun rimborso dei contributi di concessione.
3. Il Comune di Fano si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto del presente Piano di Lottizzazione, qualora intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

ART. 23

TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Ditta lottizzante si impegna a trascrivere l'atto di convenzione affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
2. Tutte le spese relative e conseguenti la formazione e la stipulazione della convenzione sono a totale carico della Ditta lottizzante.
3. Sarà richiesta l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali in vigore al momento della registrazione del presente atto.

ART. 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta Lottizzante si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 24

PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA COMUNE DI FANO E PREFETTURA

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
2. La ditta lottizzante si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici da cui possono derivare le seguenti attività imprenditoriali:
 - TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA • TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI;
 - FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI;
 - FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME;
 - FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
 - FORNITURA CON POSA IN OPERA (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163);
 - NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
 - NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163);
 - AUTOTRASPORTI;
 - GUARDIANIA DI CANTIERI;

tipicamente soggette a rischio mafioso, in ogni caso e dunque, anche per quelle che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante, le seguenti clausole:

- a) obbligo per la stazione appaltante di comunicare al Prefetto le imprese aggiudicatrici di appalti, subappalti e altri subcontratti derivanti dall'appalto, relativi alle attività sopraindicate;
- b) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- c) per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;
- d) le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto sempre in riferimento alle attività sopraindicate;
- e) previsione dell'obbligo per la stazione appaltante di valutare le cd. informazioni . supplementari atipiche - di cui all' art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre. 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a riprodurre nella "lex specialis" dell'appalto le seguenti clausole antimafia:

- a) previsione dell'obbligo a carico dell'appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- b) previsione dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94;
- c) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni positive al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- d) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno.

ART. 25

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione statale e regionale vigente in materia urbanistica e di lavori pubblici, alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale Comunale ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore.

ART. 26

CONTROVERSIE

Ogni controversia sull'interpretazione, applicazione, revoca, risoluzione, decadenza della presente convenzione e connessi e conseguenti rapporti obbligatori ed economici, è da intendersi rimessa, alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Marche, competente per territorio